



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA

SOVERATO

Tel. 0967.21674

E-mail: ucsoverato@mit.gov.it

PEC: cp-soverato@pec.mit.gov.it

Sito internet: <http://www.guardiacostiera.gov.it>

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530



NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112



INDICE

Articolo 1	Disposizioni generali	5
Articolo 2	Definizioni	6
Articolo 3	Zone di mare riservate alla balneazione e quelle vietate	8
Articolo 4	Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure	9
Articolo 5	Disciplina della balneazione e delle altre attività	10
Articolo 6	Corridoi di atterraggio e disciplina della navigazione all'interno degli stessi	12
Articolo 7	Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari e spiagge e scogliere libere	13
Articolo 8	Obblighi e facoltà dei comuni costieri sulle spiagge libere	18
Articolo 9	Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari	19
Articolo 10	Obblighi per l'assistente bagnanti gestore dello stabilimento	20
Articolo 11	Disciplina delle immersioni subacquee	22
Articolo 12	Disciplina della pesca	22
Articolo 13	Disciplina dello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (banana boat, ecc.), moto d'acqua, tavole a vela (wind surf, ecc.) tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (kite surf, ecc.) e mezzi simili	23
Articolo 14	Rinvii e deroghe	23
Articolo 15	Violazioni	24
Articolo 16	Prescrizioni particolari	24
Articolo 17	Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione	24
Allegato 1	Check-list di autoverifica	24
Allegato 2	Scheda notizie	26
Allegato 3	Scheda di segnalazione dell'assistente bagnanti	28
Allegato 4	Decalogo del bagnante	32



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
SOVERATO

Il Capo del Circondario Marittimo di Soverato:

RAVVISATA la necessità di disciplinare, per i profili di competenza di questa Autorità Marittima, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione, e di tutte le attività turistico-ricreative in genere in quanto direttamente connesse all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Soverato;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;

VISTO: l'articolo 359 del Codice Penale (*"Persone esercenti un servizio di pubblica necessità"*);

VISTI: gli articoli 104 (*"Funzioni mantenute allo Stato"*) e 105 (*"Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali"*), lettera l (così come modificata dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*);

VISTA: la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"*;

VISTO: il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, *"Codice della nautica da diporto ed attuazione delle Direttive 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172"*;

VISTO: il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146 (*"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto"*);

VISTO: il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (*"Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla"*

tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante");

- VISTO: l'articolo 10, comma 7, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (*"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*), convertito in Legge 24 febbraio 2023 n. 14, che proroga al 30 giugno 2023 l'entrata in vigore del D.M. n. 206/2016;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 (*"Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo"*) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 02.01/13413 del 08 febbraio 2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;
- VISTA: la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29 marzo 2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20 maggio 2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA: la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20 marzo 2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,..."* prescrivendo la necessaria disponibilità di un *"saturimetro arterioso"* tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- VISTA: la Circolare di serie: Salvamento acquatico (S.A.) n. 01 in data 19 dicembre 2016 (prot. n. 155386), del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto,

contenente istruzioni operative in ordine al D.M. 206/2016, sopra citato, che diverranno efficaci quando il decreto ministeriale troverà applicazione;

VISTO: il dp. prot. n. 54363 in data 16 aprile 2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di porto - Guardia Costiera, con il quale sono state fornite una serie di disposizioni operative in materia di sicurezza balneare;

TENUTO CONTO delle Ordinanze dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Soverato (dal comune di Simeri Crichi (CZ) incluso, alla foce della fiumara Assi in territorio del Comune di Monasterace (RC), emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;

VISTA: la propria Ordinanza n. 10/18 in data 27/06/2018 con la quale si *“Disciplina la navigazione da diporto e le attività connesse nelle acque del circondario marittimo di Soverato”*;

VISTE: le proprie Ordinanze n. 26/24 in data 28/06/2024 e n. 03/25 in data 13/03/2025 con le quali è stato disciplinato l'utilizzo commerciale dei natanti da diporto;

VISTE: le disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e regionali, emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA: la Direttiva del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 13384 in data 16 aprile 2025, che fornisce indicazioni al fine di rendere omogenea, su tutto il territorio nazionale, la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;

VISTA: la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 06/25 in data 11 aprile 2025;

RITENUTO opportuno aggiornare la citata ordinanza n. 06/25, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del circondario marittimo di Soverato che comprende i Comuni di Simeri Crichi, Catanzaro, Borgia, Squillace, Stalettì, Montauro, Montepaone, Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle e Monasterace fino alla foce del torrente Assi;

ORDINA

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario

marittimo di Soverato, nell'ambito della stagione balneare, salvo diversa e specifica indicazione.

2. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della stagione balneare, e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri).
3. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Soverato deve informare immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 (chiamata gratuita)
CENTRALINO/SALA OPERATIVA	0967/21674

anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, (Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina - tel. 0961/31642) oppure via radio sul canale 16 VHF.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

a) ASSISTENTE AI BAGNANTI

Persona fisica addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata in mare, dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità, rilasciato da un'organizzazione abilitata (FIN, SNS e FISA) ovvero da ogni altro soggetto giuridico all'uopo autorizzato e riconosciuto idoneo ai sensi delle norme vigenti.

b) STABILIMENTO/STRUTTURA BALNEARE

Per stabilimento/struttura balneare si intende un esercizio posto su una area demaniale marittima dove il concessionario, anche in qualsiasi forma societaria/associativa (circoli, associazioni, ecc.), pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, ecc.).

Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari ricettive, insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con la costa, che offrono al pubblico medesimi servizi di tipo turistico-balneare.

c) COSTE A PICCO

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Per i tratti di costa interessati da fenomeni franosi, i limiti di utilizzo sono stabiliti in specifiche Ordinanze di interdizione.

d) DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

e) FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area demaniale marittima assentita in concessione ove ricade la struttura balneare.

f) NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana, tipo ad esempio unità a remi, pattini, sandolini, canoe, kayak, pedalò, ecc.

Sono esclusi tutti i mezzi autopropulsi e le unità a vela che utilizzano l'energia eolica per il movimento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, foil, fly board, tavole elettriche, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili.

g) ACQUE SICURE

Specchi acquei di profondità massima pari a 1,60 metri, caratterizzati dall'assenza di buche significative nel fondale, entro i quali le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione.

h) CORRIDOI DI ATTERRAGGIO

Corsie con larghezza non inferiore a 10 metri, realizzate perpendicolarmente alla costa attraverso una zona riservata alla balneazione e sino al limite esterno della zona medesima, delimitate da gavitelli ed usate per l'atterraggio/la partenza di unità a motore o a vela.

i) UNITA' CINOFILE

S'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio.

I) STAGIONALE BALNEARE

Il periodo temporale stabilito dai provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Comuni costieri ovvero, in assenza, Regione Calabria), in coerenza con la normativa di settore.

ARTICOLO 3

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E QUELLE VIETATE

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, nell'ambito del Circondario Marittimo di Soverato, da Simeri Crichi (CZ) incluso a Monasterace (RC) fino alla foce del torrente Assi, le zone di mare riservate alla balneazione sono quelle sino alla distanza di:

- 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco.

Al fine di tutelare la sicurezza della balneazione, si fa obbligo ai conduttori di tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, di navigare nel rispetto della distanza dalla costa stabilita nell'ordinanza n. 10/2018 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo, citata in premessa, nonché di tutte le altre Ordinanze, contingibili e temporanee, emanate dall'Ufficio stesso, in attuazione dell'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, in ordine alla navigazione da diporto si rimanda altresì alle specifiche norme in vigore ed alle ordinanze locali nonché al Codice della Navigazione e al "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

2. Le zone di mare vietate permanentemente alla balneazione sono:
 - a) tratti di mare compresi nel raggio di 100 metri dall'imboccatura e dai moli dei porti, negli ambiti portuali ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico, ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b) in prossimità dei moli dei porti, di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d) all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;
 - e) alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f) nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze;

- g) nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, presso cui i Sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad apporre idonei cartelli monitori.
3. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee dei porti) poste a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa, nonché effettuare tuffi dalle opere suddette.

ARTICOLO 4

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE

1. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni, i limiti delle **zone riservate alla balneazione** con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale (per le spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, vedasi quanto disposto all'art. 8 della presente ordinanza).
2. Per comprovate ragioni tecniche, i Comuni e i titolari delle strutture balneari potranno richiedere al Capo del Circondario marittimo - ai sensi dell'art. 14, comma 7, della presente Ordinanza - una specifica deroga in ordine alle modalità di segnalazione dei predetti limiti della zona riservata alla balneazione; l'autorizzazione, se e quando rilasciata, indicherà le condizioni alternative da attuare e avrà la validità indicata nella medesima. La struttura balneare, al rilascio della predetta autorizzazione dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta almeno in tre lingue (italiano, inglese e francese) riportante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLA
BALNEAZIONE COLLOCATE A XXX METRI
ANZICHE' 150 METRI DALLA SPIAGGIA

3. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni, ovvero negli specchi acquei assentiti in concessione, il limite delle **acque sicure**, come definite all'articolo 2, con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità (per le spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, vedasi quanto disposto all'articolo 8 della presente ordinanza).

4. In caso di impossibilità di ancoraggio, in presenza di coste a rapido declivio in cui le acque sicure terminino prima di 10 metri dalla battigia, o laddove l'ingresso in acqua alta avvenga attraverso strutture artificiali, i concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti ad apporre, in prossimità della battigia o dell'ingresso in acqua, idonea segnaletica, redatta in più lingue, riportante la dicitura:

ATTENZIONE
PERICOLO ALTI FONDALI
BALNEAZIONE NON ADATTA AI BAMBINI NON ACCOMPAGNATI
ED AI NON ESPERTI AL NUOTO

5. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo, fermo restando, nelle more, l'apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 150 DALLA COSTA)
TEMPORANEAMENTE NON SEGNALATO O SPOSTATO

6. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
7. Laddove il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, il titolare della concessione è tenuto a segnalare tali pericoli. In particolare, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti e i titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) sono tenuti a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli.

ARTICOLO 5

DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA'

1. Nelle zone di mare riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:

- a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela (surf, windsurf e kitesurf compresi) ad eccezione: dei natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, S.U.P. (stand up paddle) e simili senza propulsione meccanica o velica o privi di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento dalla forza umana, che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
 - b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c. esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva /ricreativa e/o professionale;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
2. È altresì vietato, eccetto quando necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione, effettuato con qualsiasi tipo di velivolo, droni compresi, in contrasto con le previsioni normative dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e di soccorso.
 3. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
 4. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente ai bagnanti, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
 5. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
 6. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al punto 1 dell'articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante.
Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, al fine di essere facilmente individuabile, **è obbligato** a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato con una sagola quanto più vicina possibile al corpo del nuotatore e comunque di lunghezza non superiore a metri 3. Tale obbligo non sussiste per il bagnante che si immerge dalla propria unità e nuota in prossimità della stessa, entro 5 metri di distanza.
 7. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso) anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6**CORRIDOI DI ATTERRAGGIO
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI**

1. Le unità navali a motore o a vela, comprese le tavole a vela, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare i corridoi di atterraggio (in conformità all'articolo 6, comma 2, della ordinanza n. 10/2018, citata in premessa, relativa alla disciplina della navigazione da diporto) per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette o provenienti da terra.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore giallo distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue, riportante la dicitura

CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE

3. All'interno dei corridoi di atterraggio le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
4. È sempre vietato, per ragioni di sicurezza, l'ormeggio, l'ancoraggio, la balneazione, l'apnea, le immersioni e qualsiasi attività ludica in genere all'interno dei corridoi di atterraggio, ai relativi gavitelli di segnalazione o sagole di congiunzione ed in prossimità dell'imboccatura degli stessi. Il divieto di ormeggio/ancoraggio vale anche per gli operatori commerciali del noleggio e della locazione, se provvisti di specifico titolo concessorio per l'ormeggio delle unità nautiche in specchio acqueo confinante con il corridoio. È consentita la sosta all'interno del corridoio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.
5. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti

balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinate all'uso pubblico.

6. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste nel piano spiaggia aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di atterraggio devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati, ovvero da società esercenti attività nautiche, sempre sotto la responsabilità dei Comuni costieri cui compete l'autorizzazione.

ARTICOLO 7

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE

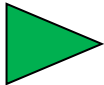
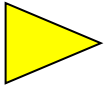
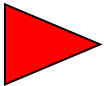
1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente **servizio di assistenza e salvataggio**, prevedendo un numero minimo di assistenti ai bagnanti che permetta di garantire il servizio senza soluzione di continuità.
2. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. In tal caso, i titolari della struttura hanno l'obbligo di:
 - a) issare la bandiera rossa;
 - b) esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura:

ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
--

- c) informare l'utenza presente anche tramite megafoni, con annunci ripetuti a intervalli regolari.
3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale autorità marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (*eventualmente redatta in più lingue*), recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE**BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

4. I suddetti comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.
5. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico devono attivare un efficiente servizio di salvataggio, consistente nell'obbligo di disporre di:
 - a) almeno un assistente bagnante marittimo abilitato al salvamento, per ogni 80 metri di fronte mare o frazione, provvisto di brevetto in corso di validità contraddistinto dalla sigla "M.I.P." e rilasciato da una organizzazione abilitata;
 - b) almeno una postazione di salvataggio ogni 80 metri di fronte mare, ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - c) un pattino di salvataggio o, in alternativa, - previa comunicazione al Capo del Circondario marittimo di Soverato - un'unità idonea al servizio di salvataggio, opportunamente omologato in relazione alla navigazione effettivamente svolta, di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue), aventi caratteri ben visibili di colore bianco, "**SALVATAGGIO**", ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere ubicata nei pressi della postazione di salvataggio e prontamente utilizzabile;
 - d) cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante (immediatamente disponibile presso la postazione di salvataggio);
 - e) due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono, posizionati ai due lati estremi della struttura balneare;
 - f) un binocolo (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
 - g) un paio di pinne (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
 - h) pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:

VERDE 	Servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli alla balneazione.
GIALLA 	Servizio di assistenza attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento.
ROSSA 	Balneazione sconsigliata e/o pericolosa per cattivo tempo o in caso di assenza del servizio di salvamento. Si specifica altresì che tale ultima circostanza è consentita solo nei casi espressamente previsti dall'ordinanza in parola, e non esonera il titolare dello stabilimento balneare dall'attivare le procedure di cui al precedente comma 2 e al successivo comma 9. L'innalzamento della bandiera rossa non può in alcun modo essere utilizzato come mera giustificazione di un temporaneo allontanamento dell'assistente ai bagnanti.

- i) Megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio (immediatamente disponibile presso la postazione di salvataggio).
 - j) un Baywatch o similari munito di cavo o sagola galleggiante di 2,5 mt (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio).
6. Gli apprestamenti di cui alle lettere d), e), f), g), i) e j) devono essere tenuti, immediatamente pronti all'uso, nei pressi di ogni postazione di salvataggio istituita nell'ambito della concessione/stabilimento balneare.
7. Più strutture balneari contigue, pur se intervallate da brevi tratti di spiaggia libera, possono assicurare il servizio di salvataggio, come sopra configurato, in forma collettiva/associata tra loro. In tal caso, prima dell'avvio del servizio in questa forma, i concessionari/titolari di strutture balneari interessati dovranno presentare al Capo del Circondario marittimo di Soverato, specifica richiesta congiunta di autorizzazione ad avvalersi di tale possibilità, indicando le strutture balneari interessate e le modalità dettagliate di organizzazione e di espletamento del servizio, e si atterranno alle disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento autorizzatorio, se e quando rilasciato da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

8. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
9. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisi ed imprevedibili, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e la competente Autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate. Non costituisce imprevisto e, pertanto, non autorizza ad issare la bandiera rossa e a far mancare il servizio di assistenza e salvataggio, tra le ore 08.00 e le 20.00, l'espletamento delle normali funzioni fisiologiche o la consumazione dei pasti da parte dell'assistente ai bagnanti né le altre pause o interruzioni contrattualmente o preventivamente convenute fra le parti; in tali casi, i concessionari/titolari della struttura balneare devono provvedere alla sistematica sostituzione dell'assistente ai bagnanti che si assenta, garantendo la continuità e l'effettività del presidio di sicurezza balneare.
10. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
11. Oltre al pattino o altro mezzo nautico alternativo di cui al comma 5, lettera c) è data facoltà altresì di utilizzare una moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. L'utilizzo della moto d'acqua ai fini del salvamento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - b) titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
 - c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento (MIP);
 - d) la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta **"SALVATAGGIO"**;
 - e) la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - f) la moto d'acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente articolo 6;

g) la moto d'acqua deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante da salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:

1. dispositivo di retromarcia;
2. pinne;
3. coltello;
4. cima di traino con moschettoni;
5. stacco di massa di scorta;
6. fischietto;
7. torcia stagna;
8. strumento di segnalazione sonora;
9. apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

12. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, come definita all'articolo 2, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si dispone quanto segue:

- a) nelle spiagge in cui si attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione alla locale autorità marittima nonché al Comune e Azienda Sanitaria Provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
- b) nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente

previsto, deve esser informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI E FACOLTÀ DEI COMUNI COSTIERI SULLE SPIAGGE LIBERE

1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dagli articoli 3, 4 e 6.
2. I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e/o la/e segnalazione/i delle zone di mare di cui al precedente comma provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in più lingue, riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
(METRI 150 DALLA COSTA ovvero 100 METRI DALLE SCOGLIERE A PICCO)
NON SEGNALATO

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60)
NON SEGNALATO

3. I Comuni hanno l'obbligo di verificare l'integrità della predetta segnaletica nel corso della stagione balneare, e provvedono, se necessario, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa.
4. I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie.
5. I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nel rispettivo piano spiaggia.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite nella presente ordinanza per i concessionari.

ARTICOLO 9

ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari/spiagge attrezzate balneari devono inoltre dotarsi di:
- tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso da esporre in luogo ben visibile al pubblico;
 - tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
 - idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - un locale adibito esclusivamente al primo soccorso, contraddistinto dalla scritta **"PRIMO SOCCORSO"** e/o da un cartello monitore contraddistinto da una croce rossa, debitamente areato e/o raffrescato, illuminato e mantenuto in condizioni da renderne, all'occorrenza, compatibile la destinazione allo scopo.

Presso il locale/postazione devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:

- lettino rigido del tipo ambulatoriale;
- 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atmosfere ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atmosfere; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
- una cannula di respirazione bocca a bocca;
- una maschera semplice e una coppia di cannule nasali per erogazione ossigeno;
- un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
- tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
- una pinza tiralingua e un apribocca;
- uno sfigmomanometro;

- uno stetoscopio;
 - un saturimetro digitale portatile.
2. È fortemente raccomandato agli stabilimenti balneari di dotarsi, anche in forma collettiva/associata tra di loro purché prontamente disponibile, di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quanto disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
 3. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari/spiagge attrezzate balneari devono accertare la conformità delle proprie attività a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (**Allegato 1**). Tale check-list, in ogni caso non esaustiva dell'applicazione delle disposizioni in vigore, deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente quest'Ufficio Circondariale Marittimo e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.
 4. I concessionari/titolari di stabilimenti balneari/spiagge attrezzate balneari devono nel caso di rinvenimento di nidi di tartarughe marine, provvedere immediatamente a delimitare l'area, allontanare l'utenza e dare immediata informazione all'Autorità marittima.
 5. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono infine compilare e far pervenire, entro la data di apertura delle strutture balneari, la scheda notizie di cui all'**Allegato 2** all'Ufficio Circondariale marittimo di Soverato. In caso di eventuali variazioni ai dati oggetto del citato allegato, durante la stagione balneare, il responsabile dovrà comunicare tempestivamente la variazione.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE AI BAGNANTI / GESTORE DELLO STABILIMENTO

1. L'assistente ai bagnanti, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.
2. L'assistente ai bagnanti deve essere impiegato **esclusivamente** per il servizio di salvataggio e **non può essere destinato ad altre attività**. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e i titolari delle strutture che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti. Questi ultimi ne rispondono in solido.

3. L'assistente ai bagnanti, è dotato di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" e di un fischietto e, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, durante l'esercizio delle sue funzioni, deve:
- a) svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - b) quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - c) non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - d) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - e) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte mare della concessione riservato alla balneazione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - f) segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - g) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;
 - h) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata. Durante le cure in favore alla persona infortunata, (qualora l'assistente non venga prontamente sostituito), il gestore della struttura dovrà fare issare la bandiera rossa ed informare l'utenza, anche a mezzo megafono, circa la temporanea indisponibilità dell'assistente al salvamento;
 - i) nel caso di persona scomparsa, dare immediato avviso, anche per il tramite del gestore della struttura balneare, alle Autorità e attivare immediatamente le ricerche nelle immediate vicinanze della zona di propria pertinenza;
 - j) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - k) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 7, della presente ordinanza;

- l) provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
 - m) mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
 - n) compilare ed inviare senza ritardo all'autorità marittima la scheda di segnalazione di cui all'**Allegato 3**, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree vicine alla concessione), al seguente contatto: ucsoverato@mit.gov.it. La scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione, della navigazione sotto costa e dell'ambiente marino in genere;
 - o) verificare, prima dell'inizio del turno di lavoro, la consistenza e lo stato di conservazione di tutte le dotazioni/DPI previsti, avendo cura di richiederne al titolare dello stabilimento la sostituzione/integrazione ove le stesse siano mancanti, deteriorate o insufficienti;
4. I concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e i titolari delle strutture, devono dotare il proprio personale, che si occupa di servizi diversi da quello di salvataggio, di una maglietta identificativa che non riporti la scritta "SALVATAGGIO".

ARTICOLO 11

DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. Le attività di immersioni subacquee non professionali sono disciplinate con ordinanza n. 11/2010 in data 11/05/2010 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, recante il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività subacquee non professionali, guidate e didattiche, compiute in apnea o con l'ausilio di apparecchi di respirazione nelle acque del Circondario marittimo di Soverato.

ARTICOLO 12

DISCIPLINA DELLA PESCA

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'articolo 5, Comma 1 lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, la pesca subacquea sia essa sportiva/ricreativa o professionale può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

ARTICOLO 13

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO, PARACADUTISMO ASCENSIONALE, TRAINO DI PICCOLI GOMMONI (BANANA BOAT, ECC.), MOTO D'ACQUA, TAVOLE A VELA (WIND SURF, ECC.) TAVOLE CON AQUILONE O MEZZI TRAINATI DA AQUILONI (KITE SURF, ECC.) E MEZZI SIMILARI

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni, (Banana Boat, ecc.) ovvero moto d'acqua, tavole SUP (Stand Up Paddle), tavole a vela (Wind Surf, Ecc.) e tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (Kite Surf, ecc.) e mezzi simili deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia, con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo previsti.
2. Tali attività sono disciplinate dall'ordinanza n°10/2018 in data 22/05/2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, recante il regolamento per la "Disciplina della navigazione da diporto ed attività connesse".

ARTICOLO 14

RINVII E DEROGHE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da possibili pericoli movimento franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze emanata in materia. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. Le attività di diporto nautico nonché di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità turistico e ricreative, devono essere condotte secondo quanto previsto dalla già citate ordinanze n. 26/24 in data 28/06/2024 e n. 03/25 in data 13/03/2025 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo.
3. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
4. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.
5. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici,

processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato.

6. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 15

VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ovvero diverso e/o più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:
 - degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
 - del D. Lgs. n. 171 in data 18.07.2005, e s.m.i. (c.d. "codice della nautica da diporto"), e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - del D. Lgs. n. 4 in data 09.01.2012, e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 16

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei attraverso il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o del NUMERO BLU 1530.

ARTICOLO 17

ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n. 06/25 in data 11 aprile 2025 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.
2. La presente ordinanza, comprensiva del decalogo del bagnante (**allegato 4**), deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari, circoli nautici e strutture ricettive, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare. Al fine di divulgare maggiormente il contenuto della stessa, è raccomandata l'affissione anche presso le strutture balneari o ricettive anche se non ricadenti sul pubblico demanio marittimo.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Soverato e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

- distribuzione ai comuni costieri;
- divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale.

Soverato, (data Documit)

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Paolo AMATO
(Documento sottoscritto digitalmente)

allegato 1

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

DELL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA DI SOVERATO

Check-List autoverifica (Art. 9, Comma 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 17, co. 2, dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. <i>(art. 4, co. 1, dell'ordinanza balneare)</i> - eventuale deroga _____	☐ SI	☐ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. lunghezza sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Delimitato da gavitelli distanziati ad intervalli di 20 mt. e collegati con sagole galleggianti.). <i>(art. 6 dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
5	pattino di salvataggio/unità idonea di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 7, co. 5 lettera "c", dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). <i>(art. 4, co. 3, dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
7	idonea postazione dove poter effettuare il primo soccorso, debitamente areata e/o raffrescata, illuminata e mantenuta in condizioni da rendere, all'occorrenza, compatibile la destinazione allo scopo, con le dotazioni pronte all'uso, costituite da: - lettino rigido del tipo ambulatoriale; - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atmosfere ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atmosfere; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo; - una cannula di respirazione bocca a bocca; - una maschera semplice e una coppia di cannule nasali per erogazione ossigeno; - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie; - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa; - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini; - una pinza tiralingua e un apribocca; - uno sfigmomanometro;	☐ SI	☐ NO

	- uno stetoscopio; - un saturimetro digitale portatile. <i>(art. 9, co. 1 lettera "e" dell'ordinanza balneare)</i>		
8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 7, co. 5 lettere "b" e "h", dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
9	almeno un assistente ai bagnanti (con apposita tenuta identificativa) ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. <i>(art. 7 co.5 dell' ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
10	l'assistente ai bagnanti deve avere in dotazione: cintura o bretella con metri 200 di cavo galleggiante, un binocolo, un paio di pinne, un megafono fisso o manuale e un baywatch. <i>(art. 7, co. 5 lettera "d" – "f" – "g" – "i" – "j", dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 7, co. 5 lettera "e", dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso. <i>(art. 9, co. 1 lettera "a" dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. <i>(art. 5, co. 7 dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 9, co. 1 lettera "b", dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. <i>(art. 9, co. 1 lettera "c" dell'ordinanza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____/____/____ dal Comune di _____.

Estensione del fronte mare mt. _____.

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____/____/____.

Gestione _____.

Data ____/____/____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

allegato 2

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato

Scheda notizie (art. 9, c. 4)

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera.

QUADRO "A"	Denominazione stabilimento balneare _____				
	sito	in	località _____	nel	comune _____ di _____
	_____ () alla via _____			n° _____	
	Generalità	titolare/gestore	(o legale rappresentante _____)	della	soc. _____
					Sig. _____
				nato	a _____
	il _____ / _____ / _____			e	residente in _____
	_____ ()			alla	via _____
	_____ n° _____ in qualità di _____				
	colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare _____				
recapito telefonico del concessionario/gestore _____					
rete fissa struttura _____ / _____ mobile titolare struttura _____ / _____					
eventuali altre utenze _____ / _____ - _____ / _____ - _____ / _____					
(rete fissa sede società, mobile altri soggetti ecc. ecc. – indicare titolare utenza) _____					

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia riguardante dotazione mezzi di soccorso e medico

QUADRO "B"	Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione allo stabilimento balneare oltre a quelle di cui all'ordinanza balneare: _____	
	_____ (defibrillatore ecc.)	
	eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento: () SI () NO	
	Dott. _____ recapito telefonico di rete _____	
		mobile del medico _____ / _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera riguardante gli addetti alla sorveglianza/assistente ai bagnanti.

QUADRO "C"	1. Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente in _____ (____) alla via _____ n° ____ brevetto salvamento rilasciato da _____ n° ____ recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti ____/____;
	2. Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente in _____ (____) alla via _____ n° ____ brevetto salvamento rilasciato da _____ n° ____ recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti ____/____;
	3. Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e residente in _____ (____) alla via _____ n° ____ brevetto salvamento rilasciato da _____ n° ____ recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti ____/____;

Firma del titolare/gestore/legale rappr. _____	Firma del medico _____	Firma dell'addetto alla sorveglianza _____
---	-------------------------------	---

N. LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA DA CHIUNQUE GESTISCA O ABBA IN USO A QUALSIASI TITOLO UN TRATTO DI SPIAGGIA

allegato 3

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA DI SOVERATO

Scheda di segnalazione dell'assistente ai bagnanti (art. 10, c. 2, lett. q)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato¹

Pec: cp-soverato@pec.mit.gov.it

E-mail: ucsoverato@mit.gov.it

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____, n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di assistente ai bagnanti (brevetto n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in data _____) in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- (*altro*)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____

(1) La dichiarazione può essere presentata anche tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina.

Allegato 4



Il decalogo del Bagnante

1. Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche;
2. Anche se sei un buon nuotatore non forzare il tuo fisico;
3. Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente;
4. Lascia trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno;
5. Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa;
6. Se non sai nuotare, bagnati in acque molto basse;
7. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;
8. Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 50 m. usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili;
9. Evita di tuffarti dagli scogli;
10. Osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari, in particolare:
 - non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);
 - non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto;
 - non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.

PER L'EMERGENZA IN MARE E' ATTIVO IL NUMERO BLU 1530, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AD ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO.